



# COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA

Città Metropolitana di Torino – Regione Piemonte

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

**OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitre, addì VENTITRE, del mese di FEBBRAIO, alle ore ventuno e minuti trentacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA.

Cognome e Nome	Carica	Presente
MARCO Ernesto	Sindaco	Sì
GANIO VECCHIOLINO Pierpaolo	Consigliere	Sì
PRICCO Marcello Giuseppe	Consigliere	Sì
RAIMONDI Mirija	Consigliere	Sì
ENRICO Michela Teresa	Consigliere	Sì
ROSA Gian Luigi	Consigliere	Sì
CANDILORO Laura Silvia	Consigliere	Sì
MIRANDA Mario	Consigliere	Sì
GAMBA Paola	Consigliere	Sì
VIGNA Elisa	Consigliere	Sì
ENRICO Grazia	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	0

Presiede il Sindaco Sig. MARCO Ernesto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4° del T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Lorenzo SCARLATTI.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Del che si è redatto il presente verbale.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...”;
- al comma 749 che “... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...”
- al comma 750, che “... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...”;
- al comma 751, che “...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...”;
- al comma 752, che “... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...”;
- al comma 753, che “... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;
- al comma 754, che “... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Rilevato che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la propria deliberazione. n. 36 del 29/12/2021 con la quale sono state approvate per l'anno 2022, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto che con verbale n. 6 del 14/02/2023 il punto all'ODG "Imposta Municipale propria (I.M.U.) conferma aliquote per l'anno 2023" è stato rinviato al successivo ordine del giorno;

Vista la proposta effettuata dalla maggioranza dei consiglieri comunali come da verbale n. 6 del 14/02/2023 di aumento dell'aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;

Atteso che tale aliquota come previsto dal comma 748 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può assumere il valore massimo dello 0,6 per cento;

Dato atto quindi della volontà di

- aumentare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze
- mantenere l'invarianza delle altre tipologie di aliquote come approvate per l'anno 2022;

Rilevato che da tale variazione dell'aliquota non consegue alcuna modifica ai fini dei risultati contabili del bilancio;

Visti, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

Interviene il consigliere Miranda Mario dichiarando di essere molto soddisfatto dell'accoglimento della sua proposta formulata nel Consiglio Comunale del 14.02.2023.

A seguito di votazione palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 11	n. 3	n. 8	n. 8	n. 0

Si astengono: il consigliere Enrico Grazia, Gamba Paola e Vigna Elisa

## DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2023 nelle seguenti misure:
  - aliquota IMU del **6,00** per mille, da applicare alle unità abitative adibite ad abitazione principale rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,
  - aliquota IMU del **1,00** per mille, aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale,
  - aliquota IMU per i Fabbricati merce *esente*, ai sensi art. 1 comma 751 Legge 160/2019,
  - aliquota IMU del **8,6** per mille per tutti gli altri immobili,
  - aliquota IMU del **8,6** per mille, per i fabbricati nel gruppo catastale, ad eccezione delle categorie D/10,
  - aliquota IMU del **7,6** per mille per i terreni agricoli (foglio 1 esente),
  - aliquota IMU del **8,6** per mille per le aree fabbricabili;
- di determinare, per l'anno 2023, la detrazione "IMU" relativa alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale del

soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l'imposta fino alla concorrenza del suo ammontare, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta, a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di dare atto inoltre che le aliquote e detrazioni sopra indicate decorrono dal 1° gennaio 2023 e che l'aumento dell'aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze allo 0,60 per cento non comporta alcuna variazione contabile ai fini dell'approvazione del bilancio;
4. di allocare i proventi che deriveranno per l'anno 2023 dall'IMU al codice bilancio alla risorsa 1.01.0012 del bilancio 2023;
5. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 11	n. 0	n. 11	n. 11	n. 0

stante l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - 1° comma - del T.U. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. si esprimono i seguenti pareri:

in merito alla regolarità tecnica                      parere favorevole  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mara Piana

in merito alla regolarità contabile                      parere favorevole  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mara Piana

Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
MARCO Ernesto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Lorenzo SCARLATTI

---

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni n. 86

La presente deliberazione su attestazione del Responsabile della pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito web del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/03/2023 (art. 124, c. 1 del T.U.E.L. n. 267/2000).

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Paola Camoletto

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Diventa esecutiva in data 11/03/2023

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità, per l'entrata in vigore della legge costituzionale del 18.10.2001, n. 3 (abrogazione art. 130), per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione;

X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Lorenzo SCARLATTI

---